



Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia

Appendice
alle Condizioni di Assicurazione
della polizza XME Protezione

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia

Caro Cliente,

il Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 7) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 8 - 11) – Norme relative alla gestione dei sinistri
- **GLOSSARIO**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che le forniranno informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.

I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.

- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti di indennizzo.

Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza

Grazie per l'interesse dimostrato



Indice

PREMESSA

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 1 di 7
Art. 2. CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 2 di 7
Art. 2.1 Persone non considerate terze	
Art. 2.2 Esclusioni	
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 3 di 7
Art. 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 4 di 7
Art. 5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Pag. 4 di 7
Art. 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 4 di 7
Art. 7. MODIFICHE DEL PREMIO	Pag. 4 di 7

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 8. DENUNCIA DEL SINISTRO	Pag. 5 di 7
Art. 8.1 Obblighi dell'Assicurato	Pag. 5 di 7
Art. 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 6 di 7
Art. 10. GESTIONE IN NOME DELL'ASSICURATO DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO	Pag. 6 di 7
Art. 11. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 6 di 7

GLOSSARIO

Pag. 7 di 7

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

NON DIMENTICHI

di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)

massimale: la somma assicurata massima indennizzata dalla Compagnia indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale

unione civile: l'unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76

dipendenze dell'abitazione: si intendono le cantine, i box, le rimesse e i ripostigli non comunicanti con l'abitazione

da sapere: rientra in questa tipologia di danno il rubinetto d'acqua lasciato accidentalmente aperto che provoca uno spargimento di acqua con conseguenti danni ai locali di terzi

da sapere: assicuriamo esclusivamente il danno derivante dall'uso di animali da sella e non quello derivante dalla loro proprietà

articolo 1. Che cosa è assicurato

La Compagnia, entro il massimale e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale risarcisce le somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato deve pagare ad altri (terzi) in quanto civilmente responsabile dei danni a loro causati involontariamente e derivanti da fatti della vita privata.

La garanzia opera a favore:

- a) dell'**Assicurato**, indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e delle **persone che convivono in modo continuativo con lui** come ad esempio coniugi, persone unite civilmente, conviventi more uxorio
- b) dei **figli dell'Assicurato di età inferiore a 26 anni** residenti altrove per motivi di studio
- c) dei **figli minorenni dell'Assicurato che non fanno parte del nucleo familiare** in quanto affidati al coniuge per separazione legale o divorzio
- d) dei **figli minorenni nati al di fuori del matrimonio** che non fanno parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge
- e) dei **minori in affidamento familiare** ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la garanzia è valida per la responsabilità civile dei danni causati da:

- a) conduzione di abitazioni e dell'eventuale ufficio o studio privato comunicante, dei relativi impianti, anche sportivi, delle dipendenze, dei giardini, delle attrezzature sportive e da gioco di altre eventuali pertinenze
- b) spargimento d'acqua e di altri liquidi
- c) intossicazione o avvelenamento causati involontariamente da cibi o bevande preparati o somministrati involontariamente dall'Assicurato
- d) pratica di attività del tempo libero come modellismo, bricolage, campeggio o giardinaggio anche con uso di macchine e attrezzature, incluse le attività di volontariato
- e) pratica sportiva compresa la partecipazione a gare o raduni dilettantistici
- f) proprietà, possesso, uso e custodia di animali domestici. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano temporaneamente in consegna o in custodia gli animali per conto dell'Assicurato
- g) uso di animali da sella

natanti: si intendono le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 m, indipendentemente dal tipo di propulsione che utilizzano

- h) presenza, in qualità di **trasportato**, su veicoli o natanti altrui
- i) **guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni** senza i requisiti previsti dalla legge. La garanzia è estesa alla guida di veicoli da parte di figli minorenni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che trasportino illecitamente persone. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dalla Compagnia con la quale si è stipulata la polizza Responsabilità Civile Auto
- j) **proprietà, possesso, uso o navigazione di natanti** con o senza motore, comprese le lesioni ai terzi trasportati
- k) **proprietà, possesso e uso di carrozelle per disabili e di giocattoli** entrambi anche a motore, di **biciclette** anche elettriche
- l) **partecipazione da parte dell'Assicurato in qualità di genitore alle attività scolastiche** dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola.

Chi è il conduttore di un'abitazione?

Il conduttore dell'immobile è colui che lo abita: proprietario, inquilino o usufruttuario. Chi vive in una casa di proprietà è il conduttore dell'abitazione e perciò responsabile di tutti i danni a terzi che ne possono derivare. Tuttavia anche l'inquilino in affitto ha una responsabilità legata alla conduzione dell'appartamento. Rientra in questo caso il tipico esempio del vaso che cade dal balcone e ferisce un passante. Non è un danno legato alla proprietà del fabbricato, ma causato da un fatto della vita privata e quindi attribuibile a una responsabilità personale.

La garanzia **copre inoltre:**

da sapere: l'Inail ad esempio può fare azione di regresso nei confronti dell'Assicurato per recuperare le somme pagate al collaboratore domestico, infortunatosi durante lo svolgimento del suo lavoro oppure può agire nei confronti del responsabile (anche diverso dall'Assicurato) del danno subito dal collaboratore, surrogandosi nei suoi diritti

- m) **danni causati a terzi da collaboratori domestici dell'Assicurato e i danni fisici subiti dagli stessi**, entrambi durante lo svolgimento delle proprie mansioni. La garanzia vale anche per le **azioni di regresso o di surroga eventualmente esercitate dall'INAIL e/o dall'INPS nei confronti dell'Assicurato**. Questa garanzia è valida nei limiti del massimale indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale
- n) danni da **incendio, esplosione e scoppio di cose** dell'Assicurato o da lui posseduti
- o) danni causati a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e mobili) e agli animali per **l'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo**
- p) danni dovuti a **interruzione o sospensione totale o parziale di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale non può essere modificato.

articolo 2. Che cosa non è assicurato

2.1 Persone non considerate terze

La garanzia non rimborsa i danni provocati:

- a) al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente more uxorio dell'Assicurato
- b) ai figli dell'Assicurato e in genere ogni persona che convive con lui in modo continuativo
- c) ai genitori dell'Assicurato, limitatamente ai danni fisici subiti dagli stessi
- d) ai minori in affidamento familiare ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento
- e) ai collaboratori domestici, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.

2.2 Esclusioni

Non sono rimborsati i danni causati:

- 1) da dolo dell'Assicurato
- 2) da responsabilità dell'Assicurato in qualità di proprietario di abitazioni e fabbricati in genere compresi i casi in cui i danni derivino da lavori di straordinaria manutenzione
- 3) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali
- 4) dallo svolgimento di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali o comunque retribuite, salvo quanto previsto dall'articolo 1 alla lettera m)
- 5) dalla proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici e di cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013 Art. 3 Comma 2 pubblicata il 06/09/2013 e successive modifiche e integrazioni
- 6) dalla proprietà e possesso di animali da sella
- 7) dalla proprietà, possesso, uso di armi e dall'esercizio della caccia
- 8) da addetti ai servizi domestici e da collaboratori domestici in genere che non siano in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro e i danni fisici subiti dagli stessi
- 9) da proprietà, possesso, uso di veicoli a motore, salvo quanto previsto dall'articolo 1 alle lettere h), i), k)
- 10) da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi come regolamentata dal Decreto Legislativo 209/2005 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 1 alla lettera i)
- 11) a cose e/o a animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
- 12) da furto
- 13) da proprietà, possesso, uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica del parapendio
- 14) da inquinamento non accidentale
- 15) da detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- 16) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- 17) da emissione di onde e campi elettromagnetici
- 18) da materiali o sostanze relativi ad organismi geneticamente modificati (O.G.M.)
- 19) da esercizio di attività sportiva per competizioni di carattere professionale o comunque retribuite
- 20) da natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi.

stillicidio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità

articolo 3. Quali sono i limiti delle coperture

In caso di:

- a) spargimento d'acqua e di altri liquidi, è prevista una franchigia di 200 euro e per ogni sinistro la somma risarcita non può superare 30.000 euro
- b) guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni senza i requisiti previsti dalla legge o in possesso di requisiti ma che trasportino illecitamente delle persone la somma risarcita per ciascun sinistro non può superare il 30% del massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida o il trasporto illecito avvengano all'insaputa dei genitori
- c) danni causati a terzi da collaboratori domestici e danni fisici subiti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni, per ogni sinistro la somma risarcita non può superare il 30% del massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale
- d) danni da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui posseduti, per ogni sinistro la somma risarcita non può superare 50.000 euro
- e) danni causati a cose e/o animali in conseguenza dell'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo, per ogni sinistro la somma risarcita non può superare 100.000 euro
- f) danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, per ogni sinistro la somma risarcita non può superare 50.000 euro.

franchigia: è la parte del danno che resta a carico dell'Assicurato. È indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale per ciascuna garanzia e non è modificabile

dimora abituale: è il luogo in cui il soggetto abita e può coincidere con la residenza o il domicilio

riferimenti normativi: artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

articolo 4. Dove valgono le coperture

La garanzia è valida per i danni che avvengono in tutto il mondo, a eccezione della conduzione della dimora abituale, che vale solo in Italia.

articolo 5. Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le coperture del Modulo e il relativo premio sono determinati in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Cliente.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo in caso di sinistro.

articolo 6. Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale a condizione che il premio sia stato pagato e finiscono alla data di scadenza della polizza.

In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste dalla Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

articolo 7. Modifiche del premio

La Compagnia può variare unilateralmente l'importo del premio del Modulo comunicandolo al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture. In questo caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo seguendo le modalità indicate nella comunicazione inviata dalla Compagnia. Se il Cliente non effettua la disdetta del modulo le coperture si rinnovano tacitamente alle nuove condizioni di premio.

sezione III

NORME PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 8. Denuncia del sinistro

Il Cliente, **entro 10 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, deve denunciare il sinistro alla Compagnia telefonando al numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 20.00 oppure utilizzando una delle seguenti modalità:



posta indirizzata a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri Rami Elementari - Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino



fax al numero 011.093.10.62



email, all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com



oppure consegnando la denuncia alla Filiale di Intesa Sanpaolo.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

8.1 Obblighi dell'Assicurato

Oltre la denuncia di sinistro, l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità e, se la Compagnia lo richiede, deve rendersi disponibile ad una definizione amichevole della controversia.

Facciamo chiarezza: "L'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

La copertura RC Capofamiglia tutela l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi. Spetta poi alla Compagnia verificare l'eventuale responsabilità dell'Assicurato.

Ad esempio se i cani di due persone che passeggiano per strada si azzuffano e uno sembra avere la meglio sull'altro, è opportuno che il proprietario di quest'ultimo denunci il sinistro alla Compagnia che in base alle informazioni e ai documenti ricevuti accerterà l'eventuale responsabilità.

da sapere: per la definizione del sinistro la Compagnia potrebbe richiedere ad esempio lo stato di famiglia

articolo 9. Termine per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà gli eventuali originali ricevuti.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

articolo 10. Gestione in nome dell'Assicurato delle Controversie sul danno

La Compagnia gestisce direttamente, in nome dell'Assicurato, le controversie relative ai danni causati a terzi sia in caso di processi civili/penali sia in caso di gestione stragiudiziale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Inoltre, la Compagnia garantisce l'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale dell'Assicurato, entro un quarto del massimale previsto per il danno a cui si riferisce l'azione legale. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Articolo 11. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono attive più polizze il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie con cui le ha stipulate, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto, secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'articolo 1910 del Codice Civile.

mora: in generale si intende il ritardo nell'adempire a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto

da sapere: ad esempio se in un processo penale di primo grado il danneggiato viene interamente soddisfatto, ma la causa viene appellata per altri motivi e, quindi si passa a un altro grado di giudizio, la Compagnia non garantisce assistenza nel processo di appello

GLOSSARIO

ANIMALI DOMESTICI

Per animali domestici si intendono cani, gatti, pesci, criceti, uccelli, conigli, furetti e più in generale ogni animale da compagnia anche se esotico purché posseduto nel rispetto delle norme di legge.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.

ASSICURATO

La persona residente in Italia il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto con cui la Compagnia, in seguito al pagamento di un premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

COLLABORATORE DOMESTICO

La persona che presta la propria opera, in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro, presso le abitazioni di proprietà e/o condotte dall'Assicurato, come ad esempio colf, assistenti familiari, badanti, baby sitter, camerieri, eccetera.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, a Torino, in Corso Inghilterra 3 – 10138.

CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e che risiede stabilmente in Italia.

CONVIVENTI MORE UXORIO

Due persone legate da una relazione affettiva ma non dal vincolo del matrimonio, né religioso né civile.

COSE

Gli oggetti materiali e mobili.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma che Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. deve pagare in caso di sinistro se sono riconosciuti i requisiti di indennizzabilità/risarcimento.

MODULI

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione.

POLIZZA

Documento che attesta il contratto di assicurazione

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale in base al quale è stipulata l'Assicurazione.

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28